

PATTO DI COLLABORAZIONE

tra il Comune di Brescia - Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico - e la società O.R.I. Martin Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.a. per l'attuazione del progetto di valorizzazione del Parco Marcolini attraverso l'installazione e la manutenzione di allestimenti artistici - anni 2023/2033.

tra

COMUNE DI BRESCIA

(di seguito anche "Ente"), nella persona del dott. Agr. Graziano Lazzaroni, non in proprio ma in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico nonché Responsabile Unico del Procedimento, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale di Piazza della Loggia n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

e

O.R.I MARTIN ACCIAIERIA E FERRIERA DI BRESCIA S.P.A.

(di seguito anche "O.R.I. Martin Spa", "azienda", "Attuatore", "soggetto attuatore"), nella persona del Sig. ***** , in qualità di rappresentante legale, con sede in *****

Codice fiscale ***** e Partita I.V.A.: *****

Premesso che:

- l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'art 3 del d.lgs. n. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;

Preso atto che:

- con nota dell' 8/2/2023 PG n. 46196 la società O.R.I. Martin S.p.a., ha presentato una proposta di collaborazione finalizzata alla cura e alla manutenzione dei beni comuni urbani attraverso la valorizzazione del Parco Marcolini, presso il quartiere di S. Bartolomeo a mezzo di installazione e manutenzione di allestimenti artistici;
- il soggetto proponente sopra citato può identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), quali soggetti di natura imprenditoriale che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione, neppure nella forma della sponsorizzazione, e che ponga in essere le predette attività unicamente per scopi di liberalità e volontariato come previsto dal Regolamento comunale sopra richiamato;
- il progetto sopra richiamato può essere qualificato quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale;

Tutto ciò premesso

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto, obiettivi ed azioni del Patto di Collaborazione

1. Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Brescia - Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico e la società O.R.I. Martin S.p.A. costituiti dai soggetti sopra indicati, al fine di porre in essere attività di cura e manutenzione, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani, individuati nel Parco Marcolini (come da mappa in allegato) presso il quartiere di S. Bartolomeo mediante l'installazione e la manutenzione di allestimenti artistici.
2. Le attività dovranno svolgersi attraverso una programmazione dei singoli interventi da condividere, sia nelle tempistiche che nelle modalità operative, con l'Ente e richiedendo le relative autorizzazioni ove necessarie. Le azioni di cura e manutenzione consisteranno nelle seguenti attività, che qui si riportano in elenco a titolo esemplificativo:
 - a) Progettazione negli anni di un percorso di arte contemporanea, opere o sculture, anche di Landart, che valorizzino il Parco e la sua fruizione da parte dell'intera cittadinanza.
 - b) Gestione condivisa di attività collaterali, con associazioni e soggetti operanti sul territorio, (concerti, incontri culturali, passeggiate artistiche), a completamento del progetto nel suo insieme.
 - c) Realizzazione ed installazione di una prima scultura di arte contemporanea, dedicata alla Dr.ssa Annamaria Magri, Vicepresidente di O.R.I. Martin Spa, mancata a causa del COVID nel marzo 2020; tale prima installazione costituirà il contributo che l'azienda intende offrire a Brescia, nell'ambito del Progetto Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.
3. L'elenco delle attività potrà essere integrato o modificato, previo accordo tra le parti, per motivate esigenze di pubblico interesse individuate dall'Ente o a seguito di proposta da parte del soggetto attuatore. In ogni caso tale attività non si sostituisce alle ordinarie attività lavorative delle ditte che, per conto del Comune di Brescia, si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni urbani, ma costituisce attività complementare e migliorativa.
4. Nello specifico l'attività di partenariato locale sarà così attuata:
 - **Comune di Brescia - Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico** curerà l'ordinaria e straordinaria manutenzione del verde;
 - **O.R.I. MARTIN S.p.A.** curerà l'installazione e la manutenzione delle opere artistiche.
5. L'autorizzazione non è cedibile ed il terreno non può essere utilizzato ad un uso diverso da quello indicato nel presente atto.

Art. 2 – Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

1. Il presente Patto di collaborazione avrà una durata pari a 10 anni, decorrenti dalla data di firma del presente atto, e con possibilità di rinnovo anche un periodo diverso, da stabilire previo nuovo accordo tra le parti. È vietato il rinnovo tacito del Patto.
2. È onere del soggetto attuatore dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione.
3. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, l'Attuatore si impegna a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.

4. L'Ente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse, anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 30 giorni.
5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:
 - a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 78 del 28.7.2016;
 - b) la cura e la gestione delle attività da parte di soggetto attuatore diverso rispetto a quello firmatario del presente Patto e di soggetti diversi dalle Associazioni di cui il soggetto attuatore dichiara di avvalersi.
6. Parimenti il soggetto attuatore ha facoltà di recedere dal presente Patto previo preavviso di almeno 30 giorni.
7. Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita, il soggetto attuatore non potrà richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo.
8. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Progetto, da parte di altre associazioni, deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione comunale. Le predette associazioni, così come singole cittadine e singoli cittadini, potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:
 - a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
 - b) per l'inosservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopra richiamato;
 - c) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Art. 3 – Modalità d'azione, reciproci compiti e impegni

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, con particolare attenzione alla fruibilità in sicurezza dell'area verde.
2. Nello specifico, il soggetto attuatore si impegna:
 - a) a condividere con l'Amministrazione comunale, Assessorati competenti e Dirigenti indicati, il progetto nel suo complesso, il programma attuativo delle singole installazioni, le eventuali attività collaterali, a completamento del progetto, che negli anni verranno proposte;
 - b) a eseguire o a far eseguire le attività oggetto del presente Patto con continuità e a portarlo a compimento nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, tecniche e di sicurezza in vigore, nonché secondo le condizioni e i termini contenuti nel Patto stesso e nel Regolamento sopra citato;

- c) le attività di cui sopra, a carico della società O.R.I. Martin Spa, potranno essere realizzate sia direttamente, sia tramite affidamento a terzi, purché la loro azione sia coerente con gli obiettivi identificati nel presente Patto. L'azienda si impegna a comunicare al Comune l'eventuale affidamento a terzi delle attività previste;
- d) a portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti le prescrizioni del presente Patto, a coordinare la loro attività lavorativa e a vigilare sul rispetto di quanto in esso concordato;
- e) a utilizzare con la dovuta diligenza i beni mobili e immobili oggetto di intervento, oltretutto il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dall'Ente, impegnandosi a restituirli all'occorrenza;
- f) ad avvisare tempestivamente l'Ente in caso di anomalie che rendano necessari controlli e/o interventi di qualsiasi genere da parte dell'Ente stesso sui beni comuni urbani interessati;
- g) ad individuare le persone da coinvolgere nel progetto e che svolgeranno le attività in accordo con il Comune di Brescia;
- h) a finanziare i costi della manodopera di tali soggetti;
- i) a fornire ogni notizia, informazione, documentazione relativa alle attività svolte dietro richiesta dell'Ente, nonché a fornire report periodici come meglio specificato al successivo art. 7, comma 2, del presente Patto.

Il Comune si impegna:

- a) ad autorizzare l'installazione delle opere scultoree negli spazi individuati fornendo indicazioni in merito alle modalità realizzative;
- b) a comunicare al soggetto attuatore gli ambiti di intervento che saranno oggetto delle attività e le modalità realizzative, nonché a fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività stesse;
- c) a fornire al soggetto attuatore un supporto tecnico attraverso l'individuazione di un tecnico dipendente dell'Ente, che avrà la funzione di loro referente;
- d) a coinvolgere gli stakeholders a livello territoriale;
- e) a conferire il proprio patrocinio istituzionale al progetto confermando una destinazione prevalentemente artistica del Parco Marcolini.

Art. 4 – Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani

Il Patto si pone l'obiettivo di valorizzare e gestire in ottica artistica e culturale le aree indicate al punto precedente, al fine di consentirne la fruizione da parte dell'intera cittadinanza, garantendone il presidio e l'organizzazione.

Art. 5 – Strumenti di coordinamento

Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione del Patto, il soggetto attuatore individuerà al proprio interno un unico referente (supervisore) ed un eventuale sostituto, che si interfacerà con l'Ente. In capo al supervisore sussiste l'obbligo di verificare il rispetto degli oneri legati alla sicurezza dei propri operatori nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto.

Art. 6 – Responsabilità, danni e garanzie

1. La società O.R.I. Martin Spa non potrà realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene. Fruizione degli spazi e programmazione sono comunque subordinate all'approvazione preventiva da parte del Comune, al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità richiesti, alla

realizzazione, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, all'ottenimento dei titoli abilitativi richiesti ed all'assolvimento dei vigenti obblighi in materia di sicurezza; la spesa e la cura per l'assolvimento ai predetti obblighi è a carico dell'azienda.

2. Le opere realizzate saranno considerate parte integrante dello stesso Parco. La realizzazione degli interventi che saranno concordati è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione, e capacità tecnica diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi ivi previsti.
3. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, saranno preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.
4. Il soggetto attuatore è tenuto ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute negli eventuali documenti di valutazione dei rischi. Pertanto, il soggetto attuatore risponde degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. L'Ente è sollevato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto e prima dell'avvio della collaborazione, il soggetto attuatore, a propria cura e spese, dovrà presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Patto (limitatamente alle attività e ai tempi di installazione ed eventuale rimozione di manufatti e strutture artistiche), in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
6. Gli operatori individuati dal soggetto attuatore sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
7. Il soggetto attuatore che presta la propria attività di collaborazione è da considerare "*datore di lavoro*" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti e gli obblighi assicurativi Inail.
8. In considerazione della natura del presente Patto di collaborazione ed in considerazione del fatto che lo stesso viene sottoscritto a titolo gratuito, non si rende necessaria la costituzione di apposita polizza fideiussoria a garanzia del servizio svolto.
9. Durante l'esecuzione degli interventi le aree di lavoro dovranno essere intercluse al pubblico e, nel caso in cui vengano sostituite o riparate parti ammalorate, nel periodo di tempo intercorrente tra la rimozione e la sostituzione, lo spazio dovrà essere opportunamente segnalato e interdetto all'uso pubblico.

Art. 7 – Occupazione suolo pubblico

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. k) del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico patrimoniale) ed ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. a) del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, il Comune concede in uso gratuito, ma non esclusivo, l'area

individuata catastalmente nelle particelle n. 218/220/221/222/223/133 del foglio 17 N.C.TR., come da cartografia allegata.

2. La concessione di cui al presente articolo non esclude l'utilizzo condiviso delle aree da parte di altri soggetti con attività che non contrastino tra loro e per manifestazioni pubbliche che dovranno essere autorizzate di volta in volta dal Comune.

Art. 8 – Pubblicità, monitoraggio e rendicontazione

1. Dopo l'approvazione del presente Patto da parte della Giunta comunale, allo stesso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Brescia per 7 (sette) giorni ed all'albo pretorio online anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti, come disciplinato all'art. 10 del Regolamento comunale sopra richiamato.
2. Sarà data pubblicità del Patto a mezzo di idoneo strumento divulgativo (conferenza stampa, comunicato ecc.).
3. Con cadenza annuale, in sede di rendicontazione delle spese, la società O.R.I. Martin s.p.a. dovrà produrre e trasmettere all'Ente un report riguardante le attività eseguite nel corso dell'anno.
4. Durante l'intera durata di vigenza del presente Patto, l'Ente verificherà la correttezza delle attività previste ed eseguite nell'ambito del presente accordo.

Art. 9 – Controversie

Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse, attraverso forme di conciliazione con il Dirigente Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico.

Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Brescia.

Art. 10 – Modifiche agli interventi concordati

Eventuali modifiche agli interventi o alle modalità di esecuzione degli stessi dovranno essere preventivamente condivise con il Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico che li autorizzerà con nota scritta.

Art. 11 – Conclusione anticipata e penali

1. Nel caso in cui la società O.R.I. Martin S.p.a. e/o il Comune di Brescia concludessero anticipatamente il presente Patto, nulla avranno da pretendere reciprocamente in merito alla valorizzazione dei lavori eseguiti o all'uso concesso.
2. Stante l'inesistenza di danni, anche in caso di parziale esecuzione delle attività, non sono previste penali.

Art. 12 – Trattamento dei dati e informativa Privacy

Nell'ambito dell'esecuzione del presente Patto, le Parti provvedono al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Nello specifico si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it ;

- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it ;
- il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la LTA Srl con sede a Roma in Via della Conciliazione n.10;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia;
- i dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi;
- il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto;
- il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo legale;
- in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
- il trattamento dei dati è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
- in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
- gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali.

Vengono trattate le seguenti categorie di dati:

- categoria: dati identificativi delle persone (es: nome, cognome, data e luogo di nascita, CF);
finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- categoria: dati bancari/patrimoniali/finanziari/economici;
finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: Anac, Osservatorio Regionale, Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate, Provincia e Uffici giudiziari;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti e, comunque, al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione:

- può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio;
- può comportare il rigetto dell'istanza presentata;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg. UE 2016/679;
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

Art. 13 – Oneri fiscali e di registrazione

1. Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del d.lgs. n. 117/2017 del DPR 642/1972 all. B art. 27 bis).
2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 14 – Disposizioni conclusive

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Graziano Lazzaroni dirigente Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico del Comune di Brescia.
2. Il presente Patto di collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta dal soggetto attuatore non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune né di committenza dal Comune al soggetto attuatore.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, si rimanda al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016 ed alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Brescia, li.....

Per il Comune di Brescia

Il Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico

Per il Soggetto attuatore.

Il Legale Rappresentante

Sig. *****

Allegato: planimetria con individuazione dell'area

